



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 18/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 10 giugno 2015, n. 215

Art. 8 L.R. 37/85 - Autorizzazione alla coltivazione della cava di argilla sita in località "Don Paolo" del Comune di Cutrofiano (Le), in catasto al foglio 50 part.ile 282, 283, 281, 146, 386, 145, 285, 286, 115, 116, 260, 413, 89, 259, 258, 91, 63, 58, 253, 287, 192, 151, 194, 450, 368, 196, 331, 475, 343, 342, 337, 336, 335, 334, 338, 330, 267 tutte in parte, 150, 90, 256, 257, 449, 332, 329, 190, 314, 328, 333, 191, 341, 340 e 339 di ha 3.72.00 interessati dall'attività estrattiva, in ampliamento alle part.ile 50, 51, 52, 47 parte, 48 parte, 49, 387 parte, 326, 81 parte, 361, 80 parte, 362 parte, 82 parte, 363, 255 parte, 83 parte, 84, 389 parte, 110 parte, 390, 327 parte, 111 parte, 283 parte, 282 parte, 281 parte, 146 parte, 147, 148, 284, 285, 149, 286, 150, 115, 114, 303, 304, 305, 113, 112, 87, 88, 89, 116, 260, 28, 31, 32, 33, 35, 29, 30, 279, 280, 50 parte, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 81 parte, 82 parte, 355 parte, 302, 86, 57, 58, 59, 299, 62, 63, 310, 252, 253 e 317 per una superficie complessiva di ha 25.95.14, di cui ha 23.16.92 interessati dall'attività estrattiva.

Ditta COLACEM S.p.A. con sede in Gubbio Via della Vittorina n. 60 rappresentata dal Procuratore Ing. Vincenti Giovanni e con stabilimento in Galatina (LE) alla Via per Corigliano d'Otranto.

L'anno 2015, addì 10 del mese di Giugno, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs del 25-11-1996 n. 624;

VISTA la D.G.R. n. 538 del 09-05-2007 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTA la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante “Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia -modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20-10-2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTO la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 371 del 17-11-2014, con la quale, delega, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 16 aprile 2007 n. 10, le funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

VISTA la D.G.R. del 25-11-2014, n. 2463 ricognizione ai sensi dell'art.1 della l.r. 19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi”, con la quale è stato soppresso il CTRAE.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 34 del 28-05-2015 sottoscritta dai Funzionari istruttori dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. con Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 31/MIN del 07-05-1998, la Ditta COLACEM S.p.A., veniva autorizzata alla coltivazione della cava di argilla sita in località “Don Paolo” del Comune di Cutrofiano (Le), fino al 31-12-2009;

2. con Determina del Dirigente n. 33 del 24-10-2005, alla Ditta COLACEM S.p.A., veniva autorizzato l'ampliamento al Decreto dell'Assessore l'I.C.A. n. 31/MIN, fino al 31-07-2011;

3. con Determina del Dirigente n. 54 del 16-06-2011, alla Ditta COLACEM S.p.A., veniva autorizzata la proroga alla coltivazione della suddetta cava, fino al 31-07-2014;

4. con Atto Dirigenziale n. 68 del 14-04-2014, alla Ditta COLACEM S.p.A., veniva autorizzata la proroga alla coltivazione della cava di argilla sita in località “Don Paolo” del Comune di Cutrofiano (Le), fino al 31-07-2017;

5. con istanza del 19-10-2009 agli atti di questo ufficio, al prot. n. 6894 del 26-10-2009, la Ditta COLACEM S.p.A., ha presentato istanza e documentazione probatoria, tendente ad ottenere l'ampliamento dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 8 della L. R. 37/85, per la cava di argilla sita in località “Don Paolo” del Comune di Cutrofiano (LE), per le part.lla 45, 46, 47, 48, 77, 78, 79, 81, 82, 83,

90, 91, 105, 106, 107, 108 p, 109 p. 110, 111, 125, 144, 145, 146, 151, 152, 180 p, 182 p, 183 p, 184 p, 185 p, 186, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 218 p, 219, 220, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 262 p, 263,p, 267, 281, 282, 283, 287, 296 p, 300, 301, 309, 311, 313, 314, 320, 321 p, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 346 p, 362, 363, 367, 368, 375 p, 384 p, 386, 387, 389, 391, 449, 450, 475 e 476 del foglio 50, in ampliamento alle part.IIe 50, 51, 52, 47 parte, 48 parte, 49, 387 parte, 326, 81 parte, 361, 80 parte, 362 parte, 82 parte, 363, 255 parte, 83 parte, 84, 389 parte, 110 parte, 390, 327 parte, 111 parte, 283 parte, 282 parte, 281 parte, 146 parte, 147, 148, 284, 285, 149, 286, 150, 115, 114, 303, 304, 305, 113, 112, 87, 88, 89, 116, 260, 28, 31, 32, 33, 35, 29, 30, 279, 280, 50 parte, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 81 parte, 82 parte, 355 parte, 302, 86, 57, 58, 59, 299, 62, 63, 310, 252, 253 e 317 di ha 22.23.14;

6. con nota agli atti di questo ufficio al prot. n. 6515 del 12-05-2015, la Ditta COLACEM S.p.A., ha presentato un modifica progettuale all'istanza in oggetto, al fine di adeguarsi alle prescrizioni disposte dalla V.I.A. rilasciata dal con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 42 del 13-02-2015, del Comune di Cutrofiano (Le). In particolare, la società ha proposto un ridimensionamento della superficie da cavare, mantenendosi ad una distanza di 150 metri dal "Canale Colaturo";

Gli Enti Interessati hanno espresso i sotto elencati pareri:

- con nota agli atti di questo Ufficio al prot. 1303 del 19-02-2010, il Sindaco di Cutrofiano, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 37/85, l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Cutrofiano (Le), dal 24-12-2009 al 22-01-2010, e relative opposizioni e/o osservazioni;
- Il Responsabile del Procedimento dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Foreste Ufficio di Lecce, con nota del 05-05-2010 prot. 8451, ha comunicato che non occorre il nulla osta forestale;
- Il Dirigente dell'Ufficio Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana Servizio Urbanistica, con nota prot. n. 14069 del 04-12-2009, ha comunicato che i terreni interessati non risultano gravati da Uso Civico;
- La Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, con nota n. 7355 del 04-05-2010, ha comunicato che l'intervento non interessa ambito territoriale gravato da vincoli di cui alla parte II[^] e III[^] del D. L.vo 42/2004;
- Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 8618 del 01-07-2010, ha espresso parere di compatibilità con i vincoli di propria competenza, ed in particolare con il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI).
- Il Soprintendente per i Beni Archeologici per la Puglia, con nota n. 9137 del 10-06-2010, ha comunicato che l'area oggetto dell'intervento di ampliamento non è sottoposta a provvedimenti di tutela ed approva l'attività di cava indicata, in quanto non risultano noti da tale area rinvenimenti archeologici.
"Si fa presente che a norma dell'art. 90 del D. L.vo 42/2004 e successive modifiche, in riferimento a eventuali rinvenimenti fortuiti, dovrà essere fatta immediata comunicazione al "Soprintendete o al Sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza" nell'arco di 24 ore";
- Il Responsabile della P.O. del Servizio Urbanistica della Regione Puglia di Lecce, con nota 344 del 17-01-2012, ha comunicato che non è dovuto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in quanto ATE "E" ai sensi di quanto disposto ai commi 3 e 4 dell'art. 5.05 delle NTA del PUTT/p, tuttavia si ritiene che per l'ATD "Canale Colaturo" valgano le prescrizioni di base dell'art. 3.08 delle NTA del PUTT/p. Con successiva nota del 08-01-2013 prot. 186, il Dirigente del Servizio Urbanistica, a parziale rettifica, ha comunicato che per il caso in questione è necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 allegato 3 delle NTA del PUTT/p, in relazione alla quale si applicano le prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 delle NTA del PUTT/p, fermo restando che qualora si accerti che nella fattispecie si è in presenza di mere linee di ruscellamento e/o linee superficiali di impluvio, le stesse non saranno sottoposte alle prescrizioni di base di cui al punto 3.08.4, rimanendo soggette all'indirizzi di tutela di cui al punto 1.5 dell'art. 2.02;
- Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cutrofiano, con nota del 20-03-2015 prot. 3141,

agli atti di questo Ufficio al prot. 4966 del 13-04-2015, ha trasmesso la Determinazione di V.I.A., con la quale ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento di cava, con le seguenti prescrizioni:

1. il progetto di ampliamento della cava di argilla dovrà essere rimodulato attraverso un arretramento del perimetro dell'area interessata, prevedendo l'esclusione della fascia di territorio, della larghezza di 150 metri dal canale colaturo, posta a ridosso del lato SW della cava. (la Ditta con nota agli atti di questo ufficio al prot. n. 6515 del 12-05-2015, ha ottemperato alla prescrizione di cui sopra, presentando progetto adeguato);

2. sul progetto rimodulato dovrà essere acquisito obbligatoriamente il parere del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 15 delle NTA del PRAE che stabilisce che "nelle cave è fatto divieto di mettere a giorno la superficie della falda freatica. La profondità delle cave a fossa in pianura deve mantenersi almeno a 1, 5 metri al di sopra del massimo livello della falda freatica", pertanto al fine di tutelare la falda superficiale, la Ditta, dovrà procedere alla impermeabilizzazione della porzione superficiale interessata da terreni sabbiosi, realizzando un paramento di contenimento in materiale argilloso di spessore pari ad un metro e profondo metri 5, lungo il perimetro interessato dall'ampliamento, entro un anno dalla data di notifica della presente, detta prescrizione già operante con la Determina del Dirigente di autorizzazione all'ampliamento n. 33 del 24-10-2005;

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;
- la Ditta ha ottemperato alle prescrizioni di cui alle ordinanze nn. 2-3/2011 dell'Ing. Capo, come risulta dalla documentazione inviata dalla Ditta, agli atti di questo Ufficio al prot. n. 9267 del 24-06-2014 di cui il funzionario istruttore ha preso visione e ha verificato l'esattezza;
- la Ditta ha presentato un modifica progettuale al fine di adeguarsi alle prescrizioni disposte dalla V.I.A. rilasciata dal con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 42 del 13-02-2015, del Comune di Cutrofiano (Le). In particolare, la società ha proposto un ridimensionamento della superficie da cavare, mantenendosi ad una distanza di 150 metri dal "Canale Colaturo";
- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale".

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Autorizzare l'ampliamento, fino al 31-07-2022, alla COLACEM S.p.A., alla coltivazione della cava di argilla sita in località "Don Paolo" del Comune di Cutrofiano (Le), in catasto al foglio 50 part.ile 282, 283, 281, 146, 386, 145, 285, 286, 115, 116, 260, 413, 89, 259, 258, 91, 63, 58, 253, 287, 192, 151, 194, 450, 368, 196, 331, 475, 343, 342, 337, 336, 335, 334, 338, 330, 267 tutte in parte, 150, 90, 256, 257, 449, 332, 329, 190, 314, 328, 333, 191, 341, 340 e 339 di ha 3.72.00 interessati dall'attività estrattiva, in ampliamento alle part.ile 50, 51, 52, 47 parte, 48 parte, 49, 387 parte, 326, 81 parte, 361, 80 parte, 362 parte, 82 parte, 363, 255 parte, 83 parte, 84, 389 parte, 110 parte, 390, 327 parte, 111 parte, 283 parte, 282 parte, 281 parte, 146 parte, 147, 148, 284, 285, 149, 286, 150, 115, 114, 303, 304, 305, 113, 112, 87, 88, 89, 116, 260, 28, 31, 32, 33, 35, 29, 30, 279, 280, 50 parte, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 81 parte, 82 parte, 355 parte, 302, 86, 57, 58, 59, 299, 62, 63, 310, 252, 253 e 317 per una superficie complessiva di ha 25.95.14, di cui ha 23.16.92 interessati dall'attività estrattiva;

2. L'area interessata dall'intervento estrattivo, è delimitata da n. XVIII vertici da individuarsi con altrettanti piastrini saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportante l'anno di apposizione (2015), il numero di individuazione del pilastrino da I a XVIII così come indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;

3. prescrizioni e obblighi dell'esercente:

a. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti, dagli Enti sopra citati, dal Decreto di autorizzazione dell'Assessore all'I.C.A. n. 31/Min del 07-05-1998, dalla Determina di ampliamento del Dirigente n. 33 del 24-10-2005, dalla Determina di proroga del Dirigente n. 54 del 16-06-2011, dall'Atto Dirigenziale di proroga n. 68 del 14-04-2014 che qui si intendono integralmente trascritti e della presente determina, o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive;

b. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, la Ditta dovrà acquisire il nulla osta, da parte dell'Ufficio Agricoltura, per l'espianto e/o trapianto degli alberi di ulivo presenti nell'area in ampliamento;

c. La Ditta prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, deve realizzare la barriera arborea, le opere di recinzione lungo il tutto perimetro di cava ed i cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi", inoltre, l'apposizione dei pilastrini come sopra indicato;

d. La ditta, al fine di tutelare la falda superficiale, dovrà procedere alla impermeabilizzazione della porzione superficiale interessata da terreni sabbiosi, realizzando un paramento di contenimento in materiale argilloso di spessore pari ad un metro, come indicato negli elaborati grafici, lungo il perimetro di cava in ampliamento, entro un anno dalla data di notifica della presente;

e. La ditta deve trasmettere al Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui

- volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011;
- f. Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Ufficio al prot. n. 6515 del 12-05-2015;
- g. La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno - (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;
- h. Per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
- i. Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;
- j. L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Ecologia Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
- k. Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
- l. A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di EURO 380.000,00 (Trecentoottantamila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria valida per i due anni successivi alla data di scadenza, ai sensi della D.G.R. n. 692/2011, per consentire il recupero ambientale e comunque non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta a integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- m. Il presente provvedimento è valido fino al 31-07-2022, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- n. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- o. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- p. Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
- L'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
 - È fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- q. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistica - ambientale, ecc.;
- r. La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" del 15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;

- s. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- t. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- u. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- v. Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
- Deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc.);
 - Deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- s. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche;
- sarà trasmesso in copia al Dirigente del Servizio Ecologia;
- sarà notificato in copia Ditta COLACEM S.p.A., con sede legale in con sede in Gubbio Via della Vittorina n. 60 e al Sindaco del Comune di Cutrofiano (Le)
- Il presente atto, composto da n° 10 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente
Dell'Ufficio Attività Estrattive
Ing. Angelo Lefons
